LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 94/22: "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)". Parere ex articolo 91 del R.I;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

II Presidente

F.to Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 94/2021, ad iniziativa dei consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi, concernente: «Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 189 del 17 giugno 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 1 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 1 luglio 2022:

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 94/2021, ad iniziativa dei consiglieri Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Ciccioli, Marinangeli, Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi, concernente: «Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 99 del 17 giugno 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Giorgia Sordoni e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 1 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 1 luglio 2022:

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 94/22 "Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)"

Art. 1 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/1996)

L'articolo contiene alcune modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, in termini di integrazione dei componenti della Consulta regionale per la disabilità, definendone le modalità di svolgimento e la calendarizzazione delle sedute. Inoltre sono attribuite ulteriori funzioni alla Consulta in termini di presentazione di proposte alla Giunta regionale. È riconosciuto ai componenti della Consulta, per la partecipazione alla sedute, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, nonché le spese sostenute e documentate per l'accompagnatore o per l'interprete, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità. È riconosciuto, altresì, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti della Consulta, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute nel limite di sedici ore mensili e comunque nei limiti di spesa stabiliti per tale finalità.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata secondo quanto previsto all'articolo 4. La spesa è di natura corrente e di tipologia continuativa.

Art. 2 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella I.r. 18/1996)

L'articolo introduce l'articolo 6 bis alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18, introducendo la Conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

L'articolo definisce la disciplina transitoria in ordine alla convocazione della prima riunione della Consulta e in ordine alla prima conferenza regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza la spesa per gli interventi previsti dalla legge per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La copertura è individuata come di seguito indicato nella tabella. Per gli anni successivi al 2024 la spesa medesima trova copertura con le rispettive legge di bilancio.

	SPESA					COPERTURA												
MISS	PROGR	CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ANNO 2022	VARIAZIONE ANNO 2023	VARIAZIONE ANNO 2024	MISSIONE	PROG	тіт	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione 2022 a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA.	riduzione 2023 a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2024	riduzione 2024 a copertura oneri PDL	Anni successivi
12	2		Rimborso spese di viaggio per i componenti della Consulta e loro accompagnatori a supporto (LR 18/1996)	9.000,00	40.000,00	40.000,00	20	1	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	89.243,72	9.000,000	442.000,00	40.000,00	442.000,00	40.000,00	Legge di Bilancio
	9.000,00 40.000,00 40.000,00									9.000,00		40.000,00		40.000,00				

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Bollettino ufficiale della Regione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 94/2022 – Modifiche alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità)

ELEMENTI DI ANA-LISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Non risultano procedure di infrazione sulla medesima o analoga tematica. Risulta compatibile, inoltre, con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali nella parte in cui è diretto a rilanciare il ruolo della Consulta regionale per la disabilità, quale organismo di fondamentale importanza per la promozione, la definizione e l'attuazione delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. In tale ottica rientrano le previsioni concernenti l'integrazione della composizione della Consulta, l'attribuzione alla stessa di nuove funzioni con possibilità di presentare proposte alla Giunta regionale. Un maggiore coinvolgimento della Consulta è, inoltre, previsto con l'introduzione della conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità, che viene indetta dalla Giunta regionale d'intesa con la Consulta. Rispetto al riconoscimento del diritto di assentarsi dal Servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta, che può inerire il diritto civile, si rileva che il Governo non ha impegnato una disposizione analoga relativa alla Commissione regionale per le pari opportunità.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, comma 1, in base al quale la Regione assume iniziative volte a garantire la tutela delle persone disabili.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge, che ha ad oggetto la modifica della l.r. 18/1996, non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di Semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.